



CONFINDUSTRIA

# COORDINAMENTO NAZIONALE AMBIENTE

15 MAGGIO 2024

# ORDINE DEL GIORNO

## 1. DOSSIER EUROPEI:

- Regolamento sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi (PPWR);
- Direttiva sulla qualità dell'aria;
- Direttiva sulle emissioni industriali (IED);
- Direttiva Acque Reflue Urbane (UWWTD);
- Direttiva sulle spedizioni dei rifiuti (WSR);
- Proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali (cd. Green Claims);
- Regolamento UE relativo alla deforestazione e al degrado forestale;
- Proposta di revisione Restrizione REACH sui PFAS;
- Utilizzo dei polimeri siliconici ciclosilossani (D4, D5 e D6) – Position Paper e azioni Confindustria;
- Strategy Paper BusinessEurope sull'Economia Circolare;
- CSRD – Rendicontazione non finanziaria e attività ISPRA-Confindustria;

## 2. DOSSIER NAZIONALI:

- RENTRI – Avvio della fase di test e azioni Confindustria;
- DL PNRR – Piano Transizione 5.0;
- DL Coesione;
- Codice dell'Ambiente: Revisione del Testo Unico;
- Gli interPELLI in materia ambientale di Confindustria;
- I lavori sul Rapporto Economia Circolare di Confindustria.

## 3. VARIE ED EVENTUALI






# **AGGIORNAMENTO DOSSIER EUROPEI**



# AGGIORNAMENTO DOSSIER EUROPEI LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SU IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGI



flexpack-europe.org

# AGGIORNAMENTO DOSSIER EUROPEI

## LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SU IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGI

### PUNTI PRINCIPALI NEL TESTO DELL'ACCORDO APPROVATO

Si riportano di seguito alcuni dei punti prioritari per il nostro Paese che sono stati approvati lo scorso 24 aprile.

#### **Obiettivi di riutilizzo e ricarica (articolo 26):**

- Deroga per Stato membro che superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio per il 2030; lo Stato membro esonerato sia sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

**Restrizioni degli imballaggi monouso (articolo 22 e Allegato V):** mantenuto il principio dei divieti di cui all'Allegato V applicati partire dal 1° gennaio 2030 nella ristorazione, negli alberghi, per i prodotti ortofrutticoli e per gli imballaggi monouso utilizzati nei settori Horeca, limitandoli agli imballaggi in plastica e aggiungendo alcune modifiche tecniche per tenere conto delle realtà settoriali. Clausola di revisione dopo sette anni per rivedere i divieti e le deroghe.

- esclusi dall'Allegato V gli imballaggi compositi.
- **bioplastiche:** l'accordo mantiene gli obiettivi principali del 2030 e del 2040 per il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica. I legislatori hanno deciso di esentare da tali obiettivi gli imballaggi in plastica compostabili e quelli la cui componente in plastica rappresenta meno del 5% del peso totale dell'imballaggio.
- **revisione** tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento per stabilire requisiti di sostenibilità per il contenuto a base biologica negli imballaggi in plastica.
- **esenzioni per le microimprese**
- l'esenzione totale per i **dispositivi medici e in vitro** a contatto con imballaggi sensibili (prima erano esentati solamente gli imballaggi in plastica dei dispositivi medici, vale a dire circa il 40% del settore).
- resa facoltativa la **responsabilità estesa del produttore** per quanto riguarda i costi per le attività di pulizia e trattamento dei rifiuti di scarto degli imballaggi.



# AGGIORNAMENTO DOSSIER EUROPEI

## LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SU IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGI

**Lettera chiarimento Commissario Sinkevičius  
Articolo 29 (ex Art.26 della Proposta) del testo di  
compromesso consolidato.**

### **Proposta:**

Obiettivi per il riutilizzo degli imballaggi per il trasporto sotto forma di pallet, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti del 30% entro il 2030 e del 90% entro il 2040.

Per gli involucri e le reggette per pallet, obiettivi di riutilizzo distinti del 10 % entro il 2030 e del 30 % entro il 2040. Tuttavia, la proposta non conteneva i requisiti previsti per queste forme di imballaggio per il trasporto per raggiungere il 100 % di riutilizzo.

### **Accordo provvisorio:**

Stabilisce l'obbligo di sostituire completamente gli involucri e le reggette dei pallet monouso.

### **Problematiche:**

➔ Problematiche di fattibilità, efficienza e sicurezza del trasporto, vincoli economici e interruzione delle catene di approvvigionamento.

### **Chiarimento Commissione:**

La Commissione adotterà un atto delegato per **esentare gli involucri e le cinghie di plastica per pallet dall'ambito di applicazione dell'articolo 29, paragrafi 2 e 3, a condizione che tale valutazione concluda che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 18 (Potere alla Commissione di adottare atti delegati per stabilire esenzioni dai criteri di riutilizzo).**



# AGGIORNAMENTO DOSSIER EUROPEI DIRETTIVA QUALITÀ DELL'ARIA

## Accordo su nuove misure sulla qualità dell'aria nell'UE :

- Le nuove norme fissano limiti e valori obiettivo più severi per il 2030, rispetto alle norme attuali, per diversi inquinanti tra cui il particolato (PM2,5, PM10), l'NO<sub>2</sub> (biossido di azoto) e l'SO<sub>2</sub> (anidride solforosa).
- Più punti di campionamento della qualità dell'aria nelle città.


## Tempistiche di attuazione:

Le norme di qualità dell'aria saranno riesaminate entro il 31 dicembre 2030 e, successivamente, almeno ogni cinque anni.

Gli Stati membri potranno chiedere che il termine del 2030 per raggiungere i valori limite di qualità dell'aria sia **posticipato di un massimo di dieci anni**, se sono soddisfatte condizioni specifiche, anche quando le necessarie riduzioni possono essere ottenute solo con ripercussioni significative sui sistemi di riscaldamento domestico esistenti.

## • Protezione dei cittadini e accesso alla giustizia:

I cittadini e le ONG ambientaliste potranno avere accesso alla giustizia per contestare l'attuazione della presente direttiva negli Stati membri e i cittadini potranno avere diritto a un risarcimento quando la loro salute è stata danneggiata a causa della violazione delle nuove norme nazionali.



# AGGIORNAMENTO DOSSIER EUROPEI

## DIRETTIVA SULLE EMISSIONI INDUSTRIALI (IED)

### PUNTI PRINCIPALI DEL TESTO:

- La direttiva include un maggior numero di allevamenti intensivi su larga scala, compresi gli allevamenti di suini e pollame.
- Anche le attività minerarie e la produzione su larga scala di batterie rientrano nel campo di applicazione della direttiva: previa revisione da parte della Commissione, l'ambito di applicazione può essere esteso anche ai minerali industriali.
- Obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema elettronico di autorizzazione (permesso elettronico) entro il 2035.
- Gli Stati membri stabiliranno sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancato rispetto della direttiva. In caso di infrazioni gravi, gli operatori possono essere tenuti a pagare sanzioni fino ad almeno il 3% del fatturato lordo annuo dell'Unione.
- La direttiva introduce inoltre il diritto per le persone che abbiano subito danni alla salute di chiedere un indennizzo ai responsabili di violazioni della direttiva.
- Istituisce un nuovo portale inteso a fornire informazioni più complete e integrate sulle emissioni industriali, in sostituzione dell'attuale registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR).

### Passaggi successivi:

La direttiva sulle emissioni industriali sarà ora firmata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Successivamente, gli Stati membri dell'UE avranno fino a **22 mesi** per recepire le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

Nel **2028 (e successivamente ogni cinque anni)** la Commissione riesaminerà e valuterà l'attuazione della direttiva, tenendo conto delle tecniche emergenti. Inoltre, entro il **2026 la Commissione dovrà valutare come affrontare al meglio le emissioni generate dagli allevamenti bovini e dai prodotti agricoli immessi sul mercato dell'UE.**

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE, il regolamento relativo alla creazione del nuovo portale delle emissioni industriali diventerà vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 2028.




# AGGIORNAMENTO DOSSIER EUROPEI

## REVISIONE DELLA DIRETTIVA SUL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE

### ITER LEGISLATIVO

- Il 10 aprile 2024, con 481 voti favorevoli, 79 contrari e 26 astensioni, il Parlamento ha confermato l'accordo raggiunto con il Consiglio nel gennaio 2024



### PUNTI PRINCIPALI DELL'ACCORDO

- Il **trattamento secondario** sarà obbligatorio per le acque reflue degli agglomerati di 1.000 abitanti equivalenti (a.e.), entro il 2035, mentre il **trattamento terziario** per l'azoto e il fosforo sarà richiesto per gli impianti che coprono 150.000 a.e. e oltre entro il 2039, ed entro il 2045 in quelli che coprono 10.000 a.e. e oltre.
- Monitoraggio dei parametri di salute pubblica, compresi i virus e gli inquinanti chimici.
- Obiettivi ambiziosi di riduzione di emissioni di gas serra per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con l'obiettivo di utilizzare al 100% energie rinnovabili entro il 2045.
- Per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore (EPR), per i medicinali per uso umano e per i prodotti cosmetici, è stato deciso che i produttori si faranno carico almeno dell'80% del trattamento aggiuntivo (trattamento quaternario) per rimuovere i microinquinanti dalle acque reflue urbane, con finanziamenti nazionali per evitare effetti negativi sulla disponibilità e l'accessibilità dei prodotti.

### APPLICAZIONE SUL TERRITORIO

- Per quanto riguarda l'implementazione della precedente Direttiva acque reflue (91/271/CEE), ad oggi, in Italia sono quattro le procedure di infrazione per la mancata o inadeguata attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane in 939 agglomerati (sul totale nazionale di 3.193), ai quali corrisponde un carico generato complessivo di 29 milioni di abitanti equivalenti in oltre 2.500 comuni.



# AGGIORNAMENTO DOSSIER EUROPEI

## DIRETTIVA SULLE RENDICONTAZIONI VERDI – GREEN CLAIMS

### IN PARLAMENTO EUROPEO

- ❑ Il 14 febbraio le Commissioni per il Mercato interno (IMCO) e per l'Ambiente (ENVI) hanno adottato il nuovo progetto di relazione. La Plenaria del Parlamento Europeo ha votato il testo lo scorso marzo.

### IN CONSIGLIO UE

- ❑ Lato Consiglio dell'UE, si susseguono gli incontri del gruppo di lavoro competente per definire il raggiungimento di un «Approccio Generale» previsto per il prossimo 17 giugno.



### PUNTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA

- ❑ Sistema di verifica e sanzioni: le aziende dovranno sottoporre ad approvazione tutte le future dichiarazioni ambientali prima di utilizzarle. Le indicazioni saranno valutate da verificatori accreditati entro 30 giorni. Le aziende che violano le regole possono essere escluse dagli appalti, perdere i loro ricavi e incorrere in una multa pari ad almeno il 4% del fatturato annuo.
- ❑ La Commissione stilerà un elenco di indicazioni e prodotti meno complessi che potrebbero beneficiare di una verifica più rapida o più semplice e decidere se le indicazioni ecologiche sui prodotti contenenti sostanze pericolose debbano rimanere.
- ❑ Le microimprese sono escluse e le PMI avranno un anno in più prima di applicare le regole.
- ❑ Regole speciali per le dichiarazioni comparative (ovvero annunci che mettono a confronto due beni diversi), anche se i due prodotti sono realizzati dallo stesso produttore e per le dichiarazioni su gruppi o prodotti contenenti sostanze classificate come tossiche o pericolose.
- ❑ La Commissione istituirà, mediante un atto esecutivo, un sistema di verifica semplificato che consenta agli operatori di beneficiare di una procedura semplificata, che possa includere una presunzione di conformità (*presumption of conformity*), per determinate asserzioni ambientali. Sarà data priorità alle asserzioni ambientali che non richiedono l'esecuzione di un'analisi completa dell'analisi del ciclo di vita o l'uso di metodologie complesse, a causa della natura dell'indicazione.

**Vista la chiusura dei lavori del Parlamento Europeo per le elezioni del prossimo 6-9 giugno, la fase del negoziato interistituzionale (c.d. triloghi) sarà rimandata alla prossima legislatura.**



# AGGIORNAMENTO DOSSIER EUROPEI

## REGOLAMENTO SUI PRODOTTI A DEFORESTAZIONE ZERO – EUDR

### PASSAGGI SUCCESSIVI

#### ❑ 30 Dicembre 2024

Entrata in vigore del regolamento.

#### ❑ 30 giugno 2025

Il regolamento sui prodotti a deforestazione zero entra in vigore per le micro e piccole imprese.

**18 mesi** di tempo per attuare le nuove norme. Per microimprese e piccole imprese è previsto un periodo di adattamento più lungo.

La Commissione ha pubblicato un [documento sulle domande frequenti](#) per sostenere il rispetto dei requisiti del presente regolamento da parte degli operatori e dei commercianti, in particolare delle PMI.

La Commissione ha, inoltre, [pubblicato](#) il primo elenco delle autorità nazionali competenti (ANC) designate, ma non tutti gli Stati membri hanno ancora dichiarato le proprie ANC. L'apertura del sistema informativo è prevista per la metà di dicembre.



### PUNTI PRINCIPALI DELLA PROPOSTA

#### Regolamento dell'Unione europea sulla deforestazione (EUDR)

Come anticipato, il 30 dicembre 2024 entrerà in vigore il regolamento.

Le imprese dovranno confermare che il bene è stato prodotto su terreni che non sono stati soggetti a deforestazione o degrado forestale, comprese le foreste primarie, dopo il 31 dicembre 2020.

Anche se nessun Paese o prodotto sarà vietato, tutte le imprese interessate dovranno esercitare una rigorosa dovuta diligenza se esportano o immettono sul mercato dell'UE **olio di palma, bovini, soia, caffè, cacao, legname e gomma, nonché prodotti derivati** come carne bovina, mobili o cioccolato elencati nell'Allegato del regolamento al momento dell'entrata in vigore delle nuove norme tra 18 mesi.

Le imprese dovranno inoltre verificare che tali prodotti siano conformi alla legislazione pertinente del Paese di produzione, compresi i diritti umani, e che siano stati rispettati i diritti delle popolazioni indigene interessate.

Il regolamento si applicherà in modo uniforme ai prodotti provenienti sia dall'interno che dall'esterno dell'UE.



# AGGIORNAMENTO DOSSIER EUROPEI WASTE SHIPMENT REGULATION

## PUNTI PRINCIPALI DELL'ACCORDO

- ❑ Il regolamento vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all'interno dell'UE, salvo se concordato e autorizzato nell'ambito della procedura di notifica e autorizzazione scritta preventiva («PIC»). Questa procedura prevede che i notificanti all'interno dell'UE e gli esportatori verso Paesi terzi notifichino e ricevano conferma scritta dai Paesi di spedizione, destinazione e transito prima dell'esportazione. Inoltre, il regolamento include tempistiche e scadenze specifiche per garantire un processo efficiente.
- ❑ Le spedizioni intra-UE di rifiuti per operazioni di recupero che rientrano nella categoria "inseriti nella lista verde" continueranno ad essere autorizzate attraverso la procedura meno rigorosa prevista dagli obblighi generali di informazione.
- ❑ Divieto per gli Stati membri di esportare rifiuti destinati allo smaltimento in Paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero in Paesi non OCSE.
- ❑ Introduce il divieto di esportazione di rifiuti di plastica non pericolosi verso Paesi non appartenenti all'OCSE. Questi ultimi possono, dopo un certo periodo di tempo, dichiarare la loro volontà di importare rifiuti di plastica nell'UE se soddisfano rigorosi standard di gestione dei rifiuti. La loro richiesta deve essere valutata positivamente dalla Commissione prima che l'embargo possa essere revocato.
- ❑ I rifiuti di plastica non pericolosi possono essere esportati nei Paesi dell'OCSE nell'ambito della procedura di notifica «PIC», ma saranno soggetti a un controllo specifico da parte della Commissione.



## PROSSIMI PASSI

Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura durante la sessione plenaria del 27 febbraio 2024.

Il voto del Consiglio chiude la procedura di adozione.

Il Regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 30 aprile 2024, ed entrerà in **vigore il 20 maggio 2024**.



# LA PROPOSTA DI RESTRIZIONE REACH SUI PFAS



## ANNEX XV RESTRICTION REPORT

### PROPOSAL FOR A RESTRICTION

SUBSTANCE NAME(S): Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs)

IUPAC NAME(S): n.a.

EC NUMBER(S): n.a.

CAS NUMBER(S): n.a.

#### CONTACT DETAILS OF THE DOSSIER SUBMITTERS:

##### BAuA

Federal Institute for Occupational Safety and Health  
Division 5 - Federal Office for Chemicals  
Friedrich-Henkel-Weg 1-25  
D-44149 Dortmund, Germany

Bureau REACH, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)  
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven, The Netherlands

Swedish Chemicals Agency (KEMI)  
PO Box 2,  
SE-172 13 Sundbyberg, Sweden

Norwegian Environment Agency  
P.O. Box 5672 Torgarden  
N-7485 Trondheim, Norway

The Danish Environmental Protection Agency  
Tolderundsvej 5  
5000 Odense C, Denmark

VERSION NUMBER: 2

DATE: 22.03.2023

## DIVIETO:

- X **fabbricazione, uso e immissione sul mercato di PFAS;**
- X **immissione sul mercato di miscele e articoli contenenti PFAS in concentrazione pari o superiori a:**
  - 25 ppb per un PFAS non polimerico
  - 250 ppb per la somma dei PFAS non polimerici
  - 50 ppm per tutti i PFAS polimerici

- **Deroghe a uso specifico e limitate nel tempo:**
  - periodo di transizione di **18 mesi;**
  - + un ulteriore periodo di deroga di **5 o 12 anni**
- **Alcune deroghe illimitate nel tempo e più generali**



# LA RESTRIZIONE REACH SUI PFAS

## LE DEROGHE



Tutto ciò che non è derogato è vietato a partire da 18 mesi dopo l'entrata in vigore della restrizione

### Deroghe illimitate

- **Sostanze attive in biocidi**
- **Sostanze attive in fitosanitari**
- **Sostanze attive in farmaci uso umano e animale**
- Taratura di strumenti di misura e come materiale di riferimento analitico
- Refrigeranti nelle apparecchiature HVACR negli edifici in cui gli standard di sicurezza nazionali e i regolamenti edilizi vietano l'uso di alternative



**Obbligo di reporting**

### Deroghe limitate nel tempo

- **24 deroghe certe** (6,5 o 13,5 anni dopo l'EiF):

usi specifici in materiali a contatto con gli alimenti, refrigeranti, dispositivi medici, membrane nelle celle a combustibile, materiali isolanti, ecc.

- **20 deroghe da confermare** (6,5 o 13,5 anni dopo l'EiF)

alcuni usi di PFAS nei tessuti inclusi i DPI, usi industriali molto specifici, fluidi ingegnerizzati per dispositivi medici, applicazioni di trasporto, ecc.



Obbligo di **reporting** per le deroghe di 12 anni



Obbligo di un **piano di gestione specifico** per il sito in relazione ai fluoropolimeri e perfluoropolietteri



# Proprietà ed usi

## Proprietà dei PFAS (proprietà simili ma non sempre identiche)

Stabilità chimica e biologica

Antiaderenza

Idrorepellenza


Oleorepellenza

Resistenza alle temperature  
elevate e molto basse

Resistenza al fuoco e agli agenti  
atmosferici

Proprietà dielettriche

Durabilità



# RESTRIZIONI REACH SUI PFAS LA POSIZIONE DI CONFINDUSTRIA

## Impatto economico



## Alternative



Rilevante sul sistema economico italiano:

- diretto su tutte le filiere che utilizzano PFAS
- blocco dell'implementazione di gran parte delle politiche europee per il futuro

- **Nella maggior parte delle applicazioni:** ad oggi **non esistono alternative** ai PFAS.
- **Laddove esistono:** coprono solo alcune delle proprietà.

Necessario poter **disporre di maggior tempo** per sostituire queste sostanze e trovare alternative altrettanto valide in termini di prestazioni.

E' necessario un contesto normativo equilibrato basato su fatti scientifici per garantire che le industrie europee rimangano competitive e sostenibili.

| Utilizzo/Produzione                                     | Presenza di alternative  |
|---|--|
| Rivestimenti (valvole, tubi, pompe, sfere, compressori) | NO   |
| Guarnizioni   | NO   |
| Sigillanti  | NO   |
| Grassi/lubrificanti                                     | NO   |
| O-ring  | NO   |
| Tubi  | NO   |
| Semiconduttori, Componenti ed elettronici               | NO   |
| Refrigeranti  | Si, ma solo per alcuni usi per problemi di sicurezza (infiammabilità ed alte pressioni di esercizio) e di efficienza energetica. |
| Schiume   | Si (elevati investimenti e tempi)  |
| Valvole   | NO   |
| Rubinerteria  | NO   |

|  |   |
|--|---|
| Rivestimenti antiaderenti (Uso consumatore con rivestimento a spruzzi e a rullo) | A volte ci sono alternative ma a minor prestazione e maggiori costi. In alcuni casi non ci sono   |
| Materiali filtranti in carta   | Stanno studiando alternative  |
| Tessuti tecnici per protezione solare e per arredamento outdoor                  | NO  |
| Indumenti tecnici protettivi per uso motociclistico                              | NO  |
| Trattamenti antimacchia, idrorepellenti e anti-stitching                         | Stanno effettuando studi ma ci sono minori prestazioni  |
| Sistemi idraulici macchine agricole  |   |
| Saldatura  | NO  |
| Applicazioni industriali di gas compresso, liquefatto e disciolto                | NO  |
| Cavi   | NO  |
| Gas isolanti   | Si sta andando verso gas a minor GWP-sia fluorurati che non fluorurati, ma serve tempo per <i>phase-out</i> , in accordo alla revisione del Reg. 517/2014 |
| Batterie al litio  | NO (stanno effettuando studi ma ci sono minori prestazioni)   |
| Dispositivi medici e diagnostici in vitro  | NO (in alcune applicazioni si stanno studiando delle soluzioni alternative, ma con minori prestazioni)  |

# POLIMERI SILICONICI D4/D5/D6

## ❑ Cosa sono il D4, D5 e D6?

**Ciclosilossani** molto volatili (cyclic volatile methylsiloxanes, cVMS), in particolare tre molecole:

- i) Octametilciclotetrasilossano (CAS 556-67-2),
- ii) Decametilciclopentasilossano (CAS 541-02-6),
- iii) Dodecametilicicloesasilossano (CAS 540-97-6)

Denominati **D4**, **D5** e **D6** → ritenuti SVHC per via della loro presunta appartenenza alla categoria PBT per il D4, e vPvB per il D5 e D6.

Oltre il 98% di questi silossani sono impiegati come **monomeri essenziali nella produzione di polimeri di silicone** (non è possibile produrre siliconi senza il D4, D5 e D6).




# POLIMERI SILICONICI D4/D5/D6

## Potenziale nomina POP ai sensi della Convenzione di Stoccolma

❑ ECHA ha redatto una bozza di proposta per aggiungere il D4, D5 e D6 alla **Convenzione di Stoccolma**, un trattato globale che mira a **eliminare l'uso di inquinanti organici persistenti (POP)**.

❑ Possibili conseguenze:

- **Allegato A** (eliminazione)
- **Allegato B** (restrizioni)



In questo caso, si andrebbe incontro ad un bando con restrizioni circoscritte, con la possibilità teorica di prevedere esenzioni per l'uso industriale finalizzato alla produzione di polimeri siliconici.




# POLIMERI SILICONICI D4/D5/D6

## ❑ Gli usi diretti di D4/D5/D6 sono inferiori al 2% dei volumi globali.

- La grande maggioranza dei D4/D5/D6 vengono utilizzati come monomeri per produrre polimeri siliconici.
- La Convenzione di Stoccolma non è adatta come strumento per globalizzare le restrizioni REACH.
- Le restrizioni UE derogano pienamente gli usi industriali dei monomeri di silicone e stabiliscono limiti gestibili per la presenza di residui nei polimeri.
- La Convenzione di Stoccolma vieterebbe a priori il 100% degli usi, con possibilità minime di ottenere deroghe e limiti gestibili.
- Una tale scelta (Convenzione di Stoccolma) risulta altamente problematica sia a causa del mancato adempimento da parte del D4/D5/D6 dei criteri scientifici della Convenzione (in particolare il trasporto a lungo raggio), che a causa del fatto che difficilmente la Convenzione offrirebbe la flessibilità necessaria per **limitare un'eventuale restrizione agli usi diretti (2%)**, mettendo a rischio le migliaia di applicazioni che necessitano dei polimeri di silicone (98%). È importante, infatti, sottolineare che l'obiettivo fondamentale della Convenzione è l'eliminazione totale delle sostanze POP, con limitatissime opportunità di deroga.

**La Convenzione di Stoccolma, quindi, non è uno strumento adeguato per estendere le restrizioni UE a livello globale.**


PRODUZIONE GLOBALE D4/D5/D6\*



\*I dati riflettono la produzione dei membri del Global Silicones Council (GSC)



Fonte – Silicones Europe

# I SILICONI E GLI UTILIZZI INDUSTRIALI



\*[siliconescarbonbalance.eu](http://siliconescarbonbalance.eu)

# I SILICONI E GLI UTILIZZI INDUSTRIALI



**Semiconduttori**  
Legami microprocessori  
Rivestimenti PBC  
Substrati per sigillare e incollare PBC

# D4, D5 e D6: IL DOCUMENTO DI POSIZIONE DI CONFINDUSTRIA

- ❑ Qualsiasi tipo di nomina metterebbe l'industria europea a svantaggio rispetto ai competitor in regioni chiave quali gli USA e la Cina e causerebbe una **frammentazione normativa a livello globale**.
- ❑ Una nomina POP:
  - avrebbe un **forte impatto sull'industria europea dei siliconi**, mettendo a rischio la capacità di produrre siliconi in UE;
  - sradicherebbe la stragrande maggioranza degli utilizzatori a valle e delle PMI che utilizzano D4/D5/D6 per produrre polimeri;
  - **renderebbe impossibile il riciclo per i prodotti contenenti siliconi**;
  - **inciderebbe negativamente sull'autonomia strategica dell'UE** e sugli ecosistemi industriali italiani;
  - aumenterebbe la dipendenza dell'UE dalle importazioni di polimeri di silicone (probabilmente dalla Cina e dagli Stati Uniti).



Utilizzo dei polimeri siliconici  
ciclosilossani: D4, D5 e D6

Position Paper

Aprile 2024

# BUSINESS EUROPE CIRCULAR ECONOMY PAPER

Priorità di *Business Europe* per i prossimi 4 anni.

Ostacoli per le politiche e le legislazioni dell'UE concepite per l'economia circolare

- Mancanza di accesso a materie prime secondarie di qualità sufficiente
- Mancanza di domanda di prodotti o servizi circolari
- Mancanza di accesso all'energia a prezzi competitivi

## Barriere economiche

## Barriere politiche

- Regolamenti che impediscono la circolazione transfrontaliera di rifiuti e l'aumento dei flussi circolari di materiali e prodotti
- Mancanza di criteri armonizzati e ben concepiti nell'UE per la cessazione della qualifica di rifiuto
- Requisiti nazionali divergenti
- Oneri amministrativi che ostacolano la competitività

- Mancanza di condivisione delle informazioni lungo e tra le catene del valore
- Mancanza di infrastrutture adeguate per la raccolta, lo smistamento e il riciclaggio

## Barriere infrastrutturali

## Barriere tecnologiche

- Mancanza di investimenti in ricerca e innovazione nelle soluzioni circolari
- Mancanza di tecnologie sufficienti e mature per lo smistamento, la separazione e il riciclaggio



# BUSINESS EUROPE CIRCULAR ECONOMY PAPER

## Priorità di *Business Europe* per i prossimi 4 anni.

- I. **Adottare tempestivamente atti delegati e di esecuzione ben concepiti**
- II. **Concentrare gli sforzi per aiutare le imprese a soddisfare i nuovi obblighi in materia di informazioni e rendicontazione, riducendo al minimo l'onere amministrativo**
- III. **Favorire la condivisione delle conoscenze: garantire che le migliori pratiche siano condivise tra le catene del valore e, non da ultimo, con le PMI**
- IV. **Armonizzare l'attuazione delle legislazioni adottate**
- V. **Concentrarsi sull'applicazione efficace delle norme e sulla vigilanza del mercato**
- VI. **Mantenere il partenariato pubblico-privato e promuovere le norme europee per l'economia circolare a livello internazionale**
- VII. **Coinvolgere l'industria durante l'intero processo legislativo e promuovere l'apertura tecnologica**
- VIII. **Stimolare gli investimenti nelle infrastrutture di riciclaggio e passare a un'economia pienamente circolare**
- IX. **Evitare requisiti contrastanti nell'ambito delle diverse legislazioni in materia di economia circolare**
- X. **Ridurre gli oneri amministrativi**
- XI. **Evitare potenziali incertezze e imprevedibilità derivanti dall'uso di atti delegati e di esecuzione**

- **Bozza di non-paper con priorità politiche per il prossimo mandato politico.**
- **«Documenti strategici» sotto forma di una presentazione.**
- **Pubblicazione: TBD**



# AGGIORNAMENTO DOSSIER EUROPEI CSRD

## PUNTI PRINCIPALI

- ❖ L'introduzione del principio di **doppia materialità**: le imprese dovranno rendicontare e riportare tutte le informazioni necessarie a capire come le questioni di sostenibilità incidono sulle loro attività (finanziaria) e come queste ultime incidano su persone e ambiente (d'impatto).
- ❖ L'utilizzo obbligatorio degli standard europei sviluppati dall'EFRAG (l'European Financial Reporting Advisory Group), che specificano le informazioni che le imprese sono tenute a fornire in attuazione della CSRD: sui fattori **ambientali**; sui fattori **sociali** e sui **diritti umani**; sui fattori di **governance**.
- ❖ Il **report sulla sostenibilità** → parte integrante del bilancio annuale dell'impresa, ma, soprattutto, la trasparenza e la rendicontazione diventeranno la base per la trasformazione delle aziende, poiché contribuiscono alla comprensione dei rischi e delle opportunità derivanti dalla sostenibilità.
- ❖ Attualmente, l'attività dell'EFRAG sta proseguendo con la consultazione pubblica, che terminerà il prossimo 21 maggio, sugli **standard per le PMI**.



I tempi di attuazione da parte delle imprese stabiliti nel testo originario della Commissione (1° gennaio 2023 per le grandi imprese e 1° gennaio 2026 per le PMI quotate) sono stati rivisti e posticipati:

- **Enti di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti**, che già oggi redigono la dichiarazione non finanziaria: dovranno pubblicare il report dal 2025, su dati del 2024. Parliamo, quindi, in Italia, di circa **192 imprese**;
- **Tutte le imprese di grandi dimensioni, anche non quotate**: queste dovranno pubblicare il report dal 2026, su dati del 2025. Parliamo, in Italia, di quasi **4.000 imprese**;
- **Medie imprese quotate**: queste dovranno pubblicare il report dal 2027, su dati del 2026;
- **Piccole imprese quotate** (ad eccezione delle microimprese): queste dovranno pubblicare il report nel 2027, su dati del 2026;
- **Imprese di Pesi terzi** (con ricavi netti UE > 150 milioni di euro) e con imprese figlie in UE (soggette a CSRD) o succursali in UE dovranno pubblicare il report nel 2029, su dati del 2028;
- **PMI quotate**: periodo transitorio, che consentirà alle stesse di optare per l'esenzione dall'applicazione della Direttiva fino al 2028.



# AGGIORNAMENTO DOSSIER EUROPEI CSRD

## EFRAG public consultation on sustainability reporting standards for SMEs

Attualmente, è in corso la Consultazione pubblica sui principi di rendicontazione per le PMI. In particolare, i documenti pubblicati dall'ERAG sono:

- **Exposure Draft ESRS per le PMI quotate (ESRS LSME ED):** che ha lo scopo di stabilire obblighi di segnalazione proporzionati alla portata e complessità delle attività, nonché alle capacità e alle caratteristiche di tale tipologia di imprese. L'auspicio dell'EFRAG è che lo standard possa aiutare le LSME a ottenere un miglior accesso ai finanziamenti, in quanto consentirà la disponibilità di informazioni standardizzate sulla sostenibilità;
- **Exposure Draft per lo standard di rendicontazione volontario per le PMI non quotate (VSME ED):** si propone come semplice strumento di rendicontazione per assistere le micro, piccole e medie imprese non quotate a rispondere in modo efficiente e proporzionato alle richieste di informazioni sulla sostenibilità che ricevono dalle controparti commerciali (banche, investitori o società di maggiori dimensioni di cui sono fornitori). L'obiettivo finale, è quello di standardizzare le attuali richieste multiple di dati ESG, aiutandole ad avere un migliore accesso a finanziatori, investitori e clienti.

**La scadenza per la presentazione delle risposte è il 21 maggio 2024. Confindustria intende rispondere alla consultazione, e ha raccolto contributi e osservazioni anche in coordinamento con Business Europe.**



Vi invitiamo  
a inviarci  
contributi e  
osservazioni

# FINANZA SOSTENIBILE

## IL LAVORO DI ISPRA E CONFINDUSTRIA

- ❑ Dopo l'importante lavoro svolto da Confindustria e ISPRA sul tema della sostenibilità e, in particolare, sulla definizione di indicatori quantitativi e metriche omogenee per produrre dei Rapporti sulla sostenibilità ambientale dell'industria (Progetto RSAI), e a seguito dell'evoluzione del quadro legislativo europeo sulla finanza sostenibile - nel cui ambito sono stati introdotti strumenti per riorientare gli investimenti del settore privato verso attività sostenibili, ai fini del perseguimento delle politiche di decarbonizzazione e di tutela del capitale naturale -, prosegue il confronto ISPRA-Confindustria sul tema della **rendicontazione non finanziaria**.
- ❑ A questo proposito, ISPRA ha elaborato delle **Linee Guida per la finanza sostenibile**, con metodologie, informazioni e indicatori ambientali.



- ❑ **Obiettivo** delle Linee Guida – che verranno presentate il prossimo 22 maggio – è quello di fornire a imprese, ma anche investitori e banche, elementi utili per comprendere correttamente i contenuti che sono alla base della rendicontazione ambientale e le modalità con cui generare alcune delle informazioni richieste dai nuovi standard.






# **AGGIORNAMENTO DOSSIER NAZIONALI**



# IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI –RENTRI DOVE CI ERAVAMO LASCIATI NEL 2023?



**MAGGIO 2023**

DM 4 aprile 2023 n. 59: Pubblicato in GU il 31/05/2023. Entra in vigore il 15 maggio 2023



**GIUGNO 2023:**

Seconda consultazione sul documento «Modalità operative»



**LUGLIO E OTTOBRE 2023 :**

1°e 2° Consultazione su “Istruzioni per la compilazione” dei modelli di Formulario di identificazione del rifiuto e Registro cronologico di carico e scarico approvati con Decreto 4 aprile 2023, n.59.



**SETTEMBRE 2023 :**

Viene adottata la «Tabella scadenze RENTRI», relativa alle date per l’iscrizione; entrata in vigore nuovi modelli; obbligo di tenuta FIR e RCS digitali; entrata in vigore del FIR e RCS in formato digitale




**NOVEMBRE 2023:**

Publicato il Decreto Direttoriale n. 143/2023, che definisce:

- Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e il suo funzionamento
- Istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
- Requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori
- Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti

# IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI –RENTRI DOVE SIAMO ARRIVATI?

- ❑ L'8 novembre 2023 è stato attivato il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI (<https://www.rentri.gov.it/>)
- ❑ Il 21 dicembre 2023 è stato pubblicato il **Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023**, che definisce le **modalità operative** previste dall'articolo 21, comma 1, lettera d) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59 relative alle **modalità di compilazione dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto**, che dovranno essere utilizzati a partire dal **13 febbraio 2025**.



- ❑ **Aprile 2024:** l'Albo Nazionale Gestori Ambientali avvia l'attività di formazione, articolata in 2 moduli, affrontati separatamente per le associazioni e per le imprese:

## 1. Modulo I:

- soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI (operatori, produttori, delegati)
- modalità e tempistiche per l'iscrizione
- le nuove regole per la gestione dei formulari di identificazione rifiuto
- le nuove regole per la gestione dei registri cronologici dei registri di carico e scarico
- illustrazione dell'ambiente dimostrativo

• **16 aprile 2024 per le Associazioni**

• **17, 21 e 28 maggio 2024 per le imprese**

## 2. Modulo II:

- Illustrazione delle applicazioni RENTRI
- Modalità di gestione dei FIR cartacei
- Illustrazione dei servizi di supporto

**(probabilmente) a giugno 2024**



# IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI –RENTRI DOVE SIAMO ARRIVATI?

- ❑ Il 16 aprile u.s. si è tenuta la prima sessione di formazione sul RENTRI destinata alle associazioni e, contemporaneamente, è stata attivata sul sito la fase di test in ambiente “DEMO”.
- ❑ In seguito all’avvio di questa prima fase, sono emerse alcune **criticità**. A questo proposito, Confindustria ha elaborato e trasmesso al MASE una Nota che evidenzia alcune delle principali criticità (nuovamente) riscontrate in fase di formazione. Con questa Nota, in particolare, Confindustria ha avviato un dialogo con il MASE e con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali per discutere e approfondire le perplessità e le criticità ancora esistenti, nonché per cercare le possibili soluzioni.
- ❑ In particolare, i punti evidenziati da Confindustria nella nota riguardano:

## L'utilizzo del **sistema elettronico di identificazione SPID**

- 1**
- L’azienda non ha gli strumenti per richiedere ai propri dipendenti incaricati di utilizzare lo SPID personale per la compilazione del RENTRI;
  - l’incaricato potrebbe rifiutarsi di utilizzare il proprio (e personale) strumento di identificazione digitale o richiedere compensi non previsti a fronte di un obbligo per l’azienda che non corrisponde all’obbligo del lavoratore.

## **Formazione** ai funzionari delle associazioni

- 2**
- Necessità di formazione efficace e interattiva;
  - Nel webinar del 16 aprile u.s. sono mancate le dimostrazioni pratiche;
  - Si suggerisce un tipo di formazione in grado di fornire istruzioni pratiche e dettagliate sui vari passaggi della compilazione del sistema, simulando operazione reali sul sistema.



# IL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI –RENTRI DOVE SIAMO ARRIVATI?

3

## Area DEMO

- Area DEMO prevede le medesime modalità di iscrizione del RENTRI a regime;
- Le associazioni non possono testare l'area DEMO sotto tutti i profili;
- L'area DEMO, infatti, oltre a richiedere alle associazioni l'iscrizione con lo SPID del legale rappresentante, non consente di testare le aree previste per i soggetti che trasportano, trattano e intermediano rifiuti, in quanto in questi casi viene richiesto come campo obbligatorio l'inserimento delle relative autorizzazioni/iscrizioni.

4

## Conservazione dei dati

- Necessità di chiarire le regole per la conservazione dei dati dei registri cronologici trasmessi a RENTRI;
- Permettere alle aziende di selezionare fornitori adeguati.



# R.E.N.T.Ri

Registro Elettronico Nazionale  
sulla Tracciabilità dei Rifiuti



CONFINDUSTRIA

# DL «PNRR-BIS» - PIANO TRANSIZIONE 5.0

- ❑ Il 30 aprile stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante disposizioni urgenti in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. DL PNRR-bis).
- ❑ Il Provvedimento è articolato in numerose disposizioni che concorrono, direttamente o indirettamente, all'attuazione del PNRR, alla luce della rimodulazione concordata con le istituzioni europee l'8 dicembre 2023.
- ❑ **Il Provvedimento interviene lungo 4 linee direttrici:**
  1. **il rilancio degli investimenti privati con la leva di Transizione 5.0;**
  2. **la revisione della cornice finanziaria del Piano;**
  3. **l'efficientamento della governance del PNRR;**
  4. **il contrasto al lavoro irregolare.**
- ❖ **PIANO TRANSIZIONE 5.0 – 6,3 MILIARDI DI EURO** (che si aggiungono ai 6,4 miliardi già stanziati dalla legge di bilancio per la prosecuzione del Piano 4.0)
- ❑ Nel complesso, il Piano 5.0, pur fornendo elementi positivi con la definizione di un quadro certo per l'accesso all'agevolazione e un supporto all'adeguamento delle competenze, presenta delle **criticità**, più volte rimarcate da Confindustria nella costante interlocuzione avuta con il MIMIT.
- ❑ Criticità segnalate da Confindustria anche in vista dell'adozione del **decreto attuativo** previsto per l'operatività della misura che, fra le altre, è chiamato a definire delle **eccezioni alle restrizioni sui beneficiari**.
- ❑ In merito al decreto attuativo, ancora non emanato, Confindustria sta proseguendo l'interlocuzione con il MIMIT, proponendo quegli interventi necessari a rendere la misura un valido strumento di agevolazione per le imprese che maggiormente sono coinvolte dal processo di decarbonizzazione. In particolare, la priorità da affrontare è quella relativa alle attività escluse dall'agevolazione, in primo luogo, **riferendo le esclusioni all'oggetto dell'investimento agevolato piuttosto che all'attività *tout court***.



# PIANO TRANSIZIONE 5.0 (ART. 38) – LE ESCLUSIONI

- ❑ In merito alle **attività escluse dalle agevolazioni**, sono già state condivise con il Ministero alcune proposte volte a limitare il perimetro delle imprese che non potranno beneficiare del Piano Transizione 5.0 e consentire allo strumento maggiore efficacia soprattutto per il tessuto industriale maggiormente coinvolto negli investimenti di efficientamento energetico.
- ❑ Come detto, infatti, il Decreto contempla alcune **esclusioni** in merito alle **attività considerate in contrasto con il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 (c.d. DNSH)**.
- ❑ **In particolare, sono esclusi dall'agevolazione i seguenti investimenti in attività:**
  - direttamente connesse ai **combustibili fossili**;
  - nell'ambito del **sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)** che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (si tratta di oltre 1000 imprese coinvolte nella produzione di carta, ceramica, acciaio, metalli non ferrosi, vetro, ghisa, cemento, diversi prodotti chimici, idrogeno, ecc.);
  - connesse alle **discariche di rifiuti**, agli **inceneritori** e agli **impianti di trattamento meccanico biologico**;
  - nel cui **processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi**, il cui smaltimento potrebbe causare un danno all'ambiente.



# PIANO TRANSIZIONE 5.0 (ART. 38) – LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA

## ART. 38-LETTERA B)

- ❑ Includere nel perimetro applicativo di transizione 5.0 le imprese appartenenti ai settori ETS, per supportarle, attraverso l'efficienza energetica e gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili, nel percorso di abbattimento delle emissioni, con benefici che si trasmetterebbero a tutte le filiere produttive a valle.
- ❑ In alternativa, in linea con quanto peraltro incluso all'articolo 10-bis della Direttiva ETS recentemente modificata (Direttiva 2023/959), si ritiene che possano essere esclusi dalla agevolazione i soli gestori di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto se, entro i termini previsti, non hanno stabilito un piano di neutralità climatica.

## ART. 38-LETTERA D)

- ❑ Definire il perimetro delle esclusioni all'agevolazione del credito d'imposta per:
  - **“attività nel cui processo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti”**: dovrebbe intendersi la sola attività connessa al bene materiale oggetto di contributo e non, invece, la linea produttiva in cui tale bene è inserito o con cui è interconnesso;
  - **“elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi”**: dovrebbe intendersi una quantità di rifiuti speciali pericolosi superiore al 50% del totale dei rifiuti pericolosi generali annualmente dallo stabilimento;
  - **“rifiuti speciali pericolosi il cui smaltimento potrebbe causare un danno all'ambiente”**: dovrebbero intendersi quei rifiuti pericolosi che vengono destinati alle operazioni di smaltimento che vanno da D1 a D15, ricomprese nell'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006. Dovrebbero, invece, essere ammessi all'agevolazione quei beni che generano rifiuti speciali pericolosi che vengono destinati a tutte le operazioni di recupero, da R1 a R13 di cui all'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006. Inoltre, dovrebbero essere ammessi quei beni che generano rifiuti speciali pericolosi destinati all'operazione di trattamento fisico-chimico D9 di cui all'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006 anche se preliminarmente destinati ad operazione D15.



# DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2024, N. 60 - DL «COESIONE» 1/2

- ❑ Il 7 maggio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60**, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*” (DL c.d. Coesione).
- ❑ In particolare, il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione che è stata inserita nell’ambito della revisione del PNRR al fine di conferire unitarietà strategica e visione comune alle principali leve di sviluppo e coesione e di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027. Il provvedimento, si applica alle azioni dei programmi (per il ciclo 2021-2027) che ricadono in determinati **settori strategici**:
  - **risorse idriche;**
  - **infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente;**
  - **rifiuti;**
  - **trasporti e mobilità sostenibile;**
  - **energia;**
  - **sostegno allo sviluppo e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.**
- ❑ Nel perimetro di questi settori, il DL promuove una selezione degli interventi prioritari, anche per rafforzare il coordinamento con quelli finanziati dal PNRR e dal FSC (Fondo Sviluppo e Coesione), e prevede che essi vengano corredati da un **cronoprogramma procedurale e finanziario** (art. 4), per il cui rispetto sono previste premialità o azioni in caso di inerzia.
- ❑ Inoltre, il DL attribuisce alla **Cabina di Regia del FSC** una nuova competenza, ovvero di rappresentare l’organo con poteri di impulso e coordinamento e la sede di confronto tra Stato e Regioni in relazione all’attuazione della politica di coesione europea 2021-2027; dunque, **sarà l’organo chiamato a sovrintendere all’operazione di selezione e accelerazione prefigurata dal DL stesso.**
- ❑ Ogni intervento deve essere corredato da un cronoprogramma sull’avanzamento procedurale e finanziario, per la cui verifica le Amministrazioni titolari sono tenute a inviare relazioni semestrali al Dipartimento per la Coesione.



# DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2024, N. 60 - DL «COESIONE» 2/2

- ❑ Alle Amministrazioni che rispettano il cronoprogramma è riconosciuta una **premialità**, ovvero la facoltà di utilizzare, in deroga al limite del 15% stabilito dal all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto - legge 6 novembre 2021, n. 152, le risorse del FSC maturate in relazione agli interventi inseriti negli Accordi per la coesione che risultano conclusi in base alle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio, fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei e FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) ed FSE+ (Fondo sociale europeo Plus).
- ❑ Al contrario, qualora le scadenze non vengano rispettate o qualora serva per evitare il disimpegno dei fondi europei, il Dipartimento assegna all'Amministrazione un termine di **15 giorni per provvedere**. In caso di **inerzia**, la **Cabina di Regia può proporre al Min. per il Sud l'esercizio dei poteri sostitutivi**, secondo quanto previsto per il PNRR. La metodologia del PNRR si applica anche in casi di dissenso, diniego o opposizione.
- ❑ Inoltre, è compito della Cabina di Regia la definizione delle **priorità della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa** (da finanziare con il concorso dei programmi della politica di coesione europea 2021-2027), introdotta dal cd. Regolamento STEP, con il duplice obiettivo di:
  - 1. sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche** o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:
    - tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie “deep tech”;
    - tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
    - biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
  - 2. affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui sopra.** Concorre al raggiungimento degli obiettivi sopracitati anche il Programma Nazionale, che attua il Fondo per la transizione giusta (*Just Transition Fund*), favorendo gli investimenti relativi alle tecnologie per l'energia pulita, alla riduzione delle emissioni, al recupero dei siti industriali, che per l'Italia riguarda le aree di Taranto e del Sulcis Iglesiente.
- ❑ In linea con l'Accordo di partenariato tra l'Italia e la Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, e, in particolare, con l'obiettivo strategico di policy “Un'Europa più verde” (e ai relativi obiettivi specifici), quindi, il **DL fornisce un contributo significativo alla transizione ecologica del nostro Paese**.



# CODICE DELL'AMBIENTE: REVISIONE DEL TESTO UNICO (1/2)

- ❑ Il 7 novembre 2023 è stato firmato uno schema di decreto interministeriale che istituisce una Commissione incaricata di riscrivere la normativa in materia ambientale.
- ❑ Il 25 gennaio 2024 il MASE ha pubblicato il decreto interministeriale che elenca i componenti della **Commissione** per la revisione del Codice dell'Ambiente, istituita dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Riforme.
- ❑ Obiettivo principale della Commissione è quello di elaborare, **entro il 30 settembre 2024**, uno **schema di legge delega per il riassetto e la codificazione delle normative vigenti in materia ambientale, al fine di dare vita a un unico testo normativo**. Inoltre, la Commissione è chiamata a elaborare lo schema di uno o più decreti legislativi attuativi della legge delega entro il **30 giugno 2025**.
- ❑ Confindustria ha già condiviso con il Ministero alcune proposte di principi e criteri direttivi su **bioeconomia** ed **economia circolare**.



# CODICE DELL'AMBIENTE: REVISIONE DEL TESTO UNICO (2/2)

## LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA

- ❑ Favorire il miglioramento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica del processo di produzione-distribuzione-consumo, anche attraverso il rafforzamento della competitività delle filiere nazionali dell'economia circolare e della bioeconomia;
- ❑ Contributo alla decarbonizzazione e all'utilizzo razionale delle risorse naturali e alla rigenerazione dei territori, nonché alla loro capacità di generare processi di simbiosi industriale tra diversi comparti economici;
- ❑ Sviluppare e coordinare misure e interventi di incentivazione e disincentivazione, atti a promuovere lo sviluppo dell'economia circolare e della bioeconomia e a sostenere il mercato dei prodotti circolari e dei prodotti realizzati a partire da materie prime rinnovabili, anche attraverso gli appalti pubblici verdi e strumenti economici, finanziari e fiscali dedicati;
- ❑ Assicurare, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti e del principio di prossimità territoriale, la complessiva autosufficienza gestionale del ciclo dei rifiuti a livello prima regionale e poi nazionale e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica;
- ❑ Promuovere misure atte a migliorare l'ecodesign dei prodotti per facilitare il riuso e il riciclo; favorire l'utilizzo dei sottoprodotti, dei rifiuti e dei materiali riciclati, anche rinnovabili, nei processi produttivi; promuovere l'utilizzo di tutte le migliori tecnologie disponibili per massimizzare i volumi del materiale riciclato e la specializzazione tecnologica delle operazioni di riciclaggio e recupero energetico;
- ❑ Riduzione dei consumi idrici e riutilizzo delle acque attraverso tecnologie di trattamento avanzate;
- ❑ Sviluppare misure e interventi volti a perseguire un consumo netto di suolo pari a zero al 2050 e ad assicurare l'uso efficiente del suolo;
- ❑ Valorizzare, in ottica di economia circolare, materiali come, ad esempio, terre recuperate, rottami e materiali da demolizione, in linea con quanto previsto nella SEC;
- ❑ Incentivazione del ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica dei siti contaminati;
- ❑ Razionalizzazione delle procedure autorizzative per garantire stabilità delle regole nel tempo.



# GLI INTERPELLI IN MATERIA AMBIENTALE DI CONFINDUSTRIA

- ❑ A maggio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77**, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” (c.d. **DL semplificazioni e governance PNRR**).
- ❑ Nell’ambito delle misure di **semplificazione amministrativa** e di rafforzamento della capacità amministrativa, il DL conteneva cinque pacchetti principali, tra questi, anche il **pacchetto green**, che ha recepito diverse proposte di Confindustria anche in tema di economia circolare. Inoltre, sempre in linea con le richieste di Confindustria, il pacchetto ha introdotto anche il meccanismo dell’**interpello ambientale**.
- ❑ L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, infatti, ha introdotto, all’art. 3 *septies* del D.lgs. 152/2006, l’**istituto dell’interpello in materia ambientale**, che prevede la possibilità per una serie di soggetti, tra cui le associazioni di categoria, di inoltrare al Ministero dell’Ambiente **istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale** e le risposte del Ministero costituiscono **criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale**.
- ❑ Questa è stata una misura estremamente positiva, fortemente voluta da Confindustria, anche in considerazione dell’elevato tecnicismo della materia ambientale. L’introduzione di un meccanismo di interpello, volto ad assicurare agli operatori, attraverso le associazioni imprenditoriali, un **confronto con l’amministrazione**, in grado di evitare sanzioni e sequestri a fronte di regole spesso di difficile interpretazione, rappresenta, infatti, una misura estremamente importante.
- ❑ Attualmente, quello dell’interpello è uno strumento fondamentale che viene utilizzato frequentemente dalle imprese e dalle associazioni di Confindustria.
- ❑ Al 15 maggio 2024, infatti, Confindustria ha già presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 5 istanze di interpello, che vanno da tematiche inerenti all’energia, la corretta gestione dei rifiuti, e, in generale, alla corretta applicazione delle disposizioni previste dal Testo Unico Ambientale, alla tutela dell’acqua e la qualità dell’aria, le bonifiche dei siti contaminati, la difesa del suolo, e le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.



# I LAVORI SUL RAPPORTO ECONOMIA CIRCOLARE DI CONFINDUSTRIA (1/2)

- ❑ Nel mese di maggio abbiamo dato ufficialmente il via ai lavori per la pubblicazione del nuovo **Rapporto di Confindustria sull'Economia Circolare**, che fa seguito al lavoro precedentemente svolto sul tema nel 2018.
- ❑ A questo proposito, abbiamo coinvolto la Rete Ambiente di Confindustria, che ha fornito sin da subito numerosi suggerimenti e indicazioni per poter elaborare la struttura del nuovo documento.
- ❑ Oltre agli esperti della Rete Ambiente, il progetto coinvolge tutta *l'Area Politiche per l'Ambiente, l'Energia e la Mobilità* di Confindustria. Il risultato del primo esercizio che abbiamo svolto è un indice molto corposo e ambizioso, che affronta numerose tematiche inerenti l'economia circolare: quindi non solo ambiente, ma anche energia, infrastrutture, logistica, trasporti e appalti.
- ❑ Il Rapporto, infatti, si articola in diverse sezioni, ognuna delle quali affronta **aspetti chiave dell'economia circolare**, offrendo una panoramica completa non solo sulle **sfide**, ma anche sulle **opportunità** e prospettive future.
- ❑ In questa prima fase, il documento è articolato nelle seguenti macro-aree:
  - ❖ **Inquadramento generale sull'economia circolare;**
  - ❖ **Analisi degli impatti dell'economia circolare sull'ambiente, l'economia e la società;**
  - ❖ **Analisi della filiera produttiva circolare** (e quindi all'infrastruttura esistente per l'economia circolare, i suoi limiti e potenzialità) e ai **flussi di materiali e residui valorizzabili secondo la logistica collaborativa dell'economia circolare;**
  - ❖ **Il ruolo cruciale delle diverse filiere industriali nel promuovere la circolarità;**
  - ❖ **Simbiosi industriale;**
  - ❖ **Raccolta delle *best practices*** nell'implementazione di tecnologie circolari nei settori produttivi e su un'analisi delle esperienze territoriali, in termini di limiti, criticità ma anche soluzioni;
  - ❖ **Proposte di politiche industriale volte a supportare e promuovere l'economia circolare.**
- ❑ Un elemento importante che si vuole aggiungere rispetto all'esercizio del 2018, è l'elaborazione di due **metodi di misurazione della circolarità**, per quanto riguarda il **recupero materico e il recupero energetico**.



# I LAVORI SUL RAPPORTO ECONOMIA CIRCOLARE DI CONFINDUSTRIA (2/2)

## II CRONOPROGRAMMA:

**2 MAGGIO – 31 LUGLIO 2024:**  
Raccolta contributi

1

**SETTEMBRE - OTTOBRE  
2024:**

Stesura dei vari capitoli del  
Rapporto

2

**NOVEMBRE 2024:**

Ultime modifiche e correzioni

3

**DICEMBRE 2024:**  
Pubblicazione del  
Rapporto

4



# AMBIENTE/ENERGIA/MOBILITÀ & MARKETING: SINERGIA WIN-WIN

- ❑ Come per i Brand sul mercato, per Confindustria **Sostenibilità, Ambiente, Energia e Mobilità** sono asset di posizionamento competitivo. E contribuiscono in modo sostanziale alla nostra azione di marketing. Trasferire in modo sempre più incisivo all'esterno i risultati raggiunti nel perimetro può fare la differenza nell'avvicinamento di aziende Target, e la fidelizzazione dei soci.
- ❑ Anche per questo, abbiamo attivato una maggiore sinergia con il Team Marketing Nazionale: l'obiettivo è co-progettare azioni per estendere la base di Confindustria. **Il vostro contributo è indispensabile e prezioso.**

## SAVE THE DATE:

- ❖ Sarete invitati a partecipare ad un incontro online dedicato, con la Rete del Marketing, il **30 settembre dalle 11 alle 12** per condividere spunti e strategie.
- ❖ Vi aspettiamo a Roma al primo grande **evento di Marketing di Confindustria il 28 novembre** in Auditorium. Il focus è sulla competitività: i temi sostenibilità, energia, ambiente, mobilità saranno di primo piano.

